

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ecf.

Il Visto il qui unito disegno di legge, con cui si apportano modificazioni alla legge del 19. novembre 1859. intorno ai Prefetti dei Licei, ai Rettori dei Ginnasii, ed agli Insegnanti nelle scuole mezzane o secondarie,

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Art. unico.

Il predetto nostro Ministro è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale la succennata proposta di legge ed a sostenerne la discussione.

Fatto a addì Maggio 1860.

Giuseppe Mamiani

11

Proposta di modificazioni
alla legge del 13 novembre 1889 intorno
ai Presidi di Licei, ai Direttori dei
Ginnasii, e agli Insegnanti nelle Scuole
medie e secondarie.

Signori

La Legge del 13 novembre
1889 creando gli uffici di Presidi
dei Licei e Direttori dei Ginnasii,
e assegnando loro lo stipendio secondo
l'importanza degli istituti cui sono
chiamati a governare, tiene interamente
delle condizioni secondo le quali
i loro stipendi, come quelli degli
insegnanti, dovrebbero progredire,
e delle norme che saranno per regolare
la loro pensione di riposo.

Per conseguenza di
questo sistema, i Presidi e Direttori
non avrebbero mai alcun avanzamento
nella propria carriera; e quando per la
grave età o per l'infirmità salutare
dovessero lasciare l'ufficio, sarebbero
considerati quali ufficiali dell'ordine

Quasi amministrativo, e quindi non godrebbero
dei vantaggi assicurati dal N.º 13.º 30
giugno 1831 agli insegnanti delle
Regie scuole medie secondarie, con
i quali parteciparono le fatiche
per lunghi anni.

Questa diversità di trattamento
avrebbe per primo e sicuro effetto lo
allontanare gli insegnanti proretti
dagli uffici di Preside ed Direttore; il che
non soltanto nuocerebbe al loro
non pure all'istruzione, che non potrebbe
più giovare dell'opera e della esperienza
de' più benemeriti insegnanti, ma
anche alle finanze le quali dovrebbero
corrispondere la pensione di riposo
a tali Professori sostenendone ad un tempo
la spesa degli stipendi dei Presidi
e dei Direttori.

Per riparare a siffatti inco-
veniente è necessario che i Presidi
dei Licei e i Direttori di Ginnasii
siano paraggiati agli insegnanti nei
diritti che a questi sono conferiti dalle
Leggi; e a ciò provvedono sotto
certi limiti e con certe condizioni, le
disposizioni dei primi tre articoli
di questo progetto di legge.

Secondo gli articoli 7.º, 7.º

19

— e 218 della Legge, i Professori
titolari dei Licei e dei Ginnasi
i quali godono d'uno stipendio
superiore a quello che è assegnato
alla Cattedra che occupano, non
potrebbero godere del beneficio dell'
aumento annuale sul tutto il loro
stipendio, ma su quella parte
soltanto che corrisponde alla formula
fissata dalle Tabelle.

Questa disposizione è
certamente ragionevole quando sia
ristretta ai Professori delle Università
per i quali specialmente fu inserita
nella legge, avendo essi avuto un
notevole accrescimento del loro
stipendio primitivo; ma non può
dirsi egualmente giusta e conveniente
per gli Insegnanti delle scuole
maggiori o secondarie, la cui condi-
zione, se pure è alquanto migliorata
dalla nuova legge, ciò fu principalmente
per gli aumenti salariali; e siccome
al beneficio della legge parteciperebbero
quasi solo coloro i quali di poco
sono entrati sulla carriera dell'inse-
gnamento, e ne sarebbero presoché
esclusi quelli che hanno già prestato
al governo lunghi ed onesti servizi.

262

In fatti secondo la legge del 13
novembre i Professori titolari di
licei e di ginnasii avranno dopo
tre sessenni uno stipendio di molto
superiore a quello che tolgano di-
presente i Professori di uguale e
di maggiore anzianità. Dove
pertanto la condizione degli attuali
insegnanti più prossimi non
fosse alquanto vantaggiata, non
è dubbio che essi abbandonerebbero
in breve il pubblico servizio, e le
finanze dello Stato, come già di
sopra è stato accennato rispetto
ai Presidi e ai Direttori, dovrebbero
sottostare al pagamento della loro
pensione di riposo, e allo stipendio
degli insegnanti da cui sarebbero
surrogati.

Si propone pertanto
coll'articolo 4.º dell'istita proposta
di legge, che sia derogato al disposto
del 2.º capo verso dell'art. 4.º della Legge
13 novembre; e che per conseguenza
l'aumento sessennale, per quelli
fra gli insegnanti che contano
18 anni almeno di servizio, abbia
luogo sull'intero stipendio di
cui già sono in possesso, e non
su quella sola parte che corrisponde

alla forma stabilita dalle
tabelle F e G.

Nella tabella G annessa
alla legge più volte citata, è dislin-
-rato, che dei cinque Professori del
Gimnasio tre faranno titolari e due
reggenti; che uno dei titolari sarà
adetto all'insegnamento delle
classe superiori; e gli altri due
alle classi inferiori; e che dei due
reggenti uno insegnerà nelle classi
superiori, ed uno nelle inferiori.

Queste minute disposizioni
non possono se non riuscir di
-vicino al buon andamento del
servizio; poiché in molti casi
occherà al Ministero di Torino,
richiedendolo l'interesse della istruzione,
disputare più d'un titolare o d'un
reggente per l'insegnamento delle
classe superiori ed inferiori; quindi
è mestieri che l'amministrazione
abbia in ciò la libertà che le è necessaria,
e possa senza alterare ciò che riguarda
il numero ed l'importanza degli stipendi,
assegnare i tre titolari e i due
reggenti alle classi che ne giudicherà
più bisognose.

A tal fine provvede il
penultimo articolo del progetto

Di Legge, col quale si ordina che
Sia cinque Professori di ginnasii
stabiliti nella tabella ⁶ e tre saranno
titolari e due reggenti cogli
stipendi loro rispettivamente
attribuiti nella tabella stessa,
secondo la classe del ginnasio,
senza aver riguardo alla classe
d'insegnamento a cui sono
rispettivamente addetti.

141
Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.
ecc. ecc.

Articolo 1°

Gli Presidi de' Licei e i Direttori dei
Ginnasii sono pareggiati agli in-
segnanti delle scuole mezzane o
secondarie in tutti i diritti a
questi conferiti dal R. Decreto
30. giugno 1839. e dall'articolo
218. della legge 13. novembre 1859.

Articolo 2°

Per i Presidi dei Licei di 1.^a e 2.^a classe
il biennio di servizio richiesto per
gli aumenti di cui all'articolo 218.
della legge 13. novembre 1859., non
comincerà a decorrere se non dopo
compiuti diciotto anni di servizio.

Articolo 3°

Se gli insegnanti i quali sono nominati
Presidi o Direttori godono già d'uno
stipendio superiore a quello che in-
spiegano al nuovo ufficio, gli con-
serveranno il primitivo loro stipendio

142

insieme coi diritti che avessero
acquistato.

Articolo 4°.

Non ostante il prescritto del secondo
capoverso dell' art. 74. della legge
13. novembre 1859, gli insegnanti
dei Ginnasii e Licei, che avran-
no compiuto diciotto anni di
servizio, saranno ammessi all' au-
mento del decimo dello intero sti-
pendio di cui sono in possesso,
ancorchè trovino questo superiore
a quello fissato dalle tabelle F. e G.
per i Licei e Ginnasii ai quali
trovansi addetti.

Articolo 5°.

Dei cinque Professori dei Ginnasii
stabiliti nella tabella G. annessa
alla legge 13. novembre 1859. tre
saranno titolari e due supplenti
cogli stipendii loro rispettivamente
attribuiti nella tabella suddetta, se-
condo la classe del Ginnasio,
senza aver riguardo alla classe
d' insegnamento a cui sono rispet-
tivamente addetti.

Articolo 6°.

È derogato, in quanto sono contrarie
al presente, alle disposizioni della

}

legge 13. novembre 1859. e delle
annesse tabelle.

N.º 20.

Progetto di legge

presentato dal Ministro della pubblica Istruzione
(Mancini)

Tornata del 10. Maggio 1860.

Modificazioni alla legge 13. giu 1859 intorno
ai Principi di licei, ai fattori dei Ginnasii e
agli Insegnanti nelle scuole medie o secondarie.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Visto il Nostro Decreto in data del 9. Maggio col quale il Nostro
Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è stato
autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale una proposta
di legge contenente modificazioni alla legge 13. 3. 1859,
intorno ai Preposti di Corsi, ai Direttori dei Ginnasii
e agli insegnanti nelle scuole maggiori e secondarie,

Sulla proposizione del Ministro suddetto:

Udito il Consiglio dei Ministri:

Atteso Decreto e Decretano:

Il prefato Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica
Istruzione è autorizzato a ritirare dal Parlamento la
proposta di legge sopra menzionata =

Dat. a Torino Addì 25. Giugno 1860.

Vittorio Emanuele

Luigi Mansueto